



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO

ORDINANZA SUI LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo di Milazzo:

- VISTO: l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n°172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, stabilisce che le Ordinanze di Polizia Marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo;
- VISTO: il Dp. N. 82/46236/II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 24 luglio 2003;
- VISTA: la direttiva dettata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n° 0000032 in data 19.06.2008, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 2003, n° 172;
- VISTO: l'art. 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327);
- VISTI: gli artt.59 e 524 del *Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*;
- RITENUTO: necessario disciplinare ed uniformare i limiti di navigazione delle unità da diporto ed i relativi limiti di velocità in prossimità delle coste del Compartimento Marittimo di Milazzo, che si estende dalla foce del torrente Gallo del comune di Villafranca alla foce del torrente Pollina del comune di Tusa, compreso l'arcipelago delle Isole Eolie, al fine di tutelare e garantire la massima sicurezza dei bagnanti durante la stagione balneare;
- VISTA: la precedente Ordinanza di questa Capitaneria di Porto n° 30 del 26.06.2012;
- VISTI: gli atti d'Ufficio

ORDINA

ARTICOLO 1 (LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA)

Nelle zone di mare frequentate da bagnanti, fino ad una distanza di **300 metri** dalla battigia delle coste pianeggianti e di **200 metri** dalle coste cadenti a picco sul mare, dalle ore **08.00 alle ore 20.30**, è interdetta la navigazione a motore e/o a vela nonché l'ormeggio o stazionamento di mezzi nautici, ad eccezione di quelli appartenenti alla forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque.

ARTICOLO 2

(ATTRAVERSAMENTO ZONE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE)

L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare interdetta alla navigazione ai sensi degli articoli 1 e 2 è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati con apposita autorizzazione demaniale, con andatura ridotta al minimo e comunque con velocità non superiore ai 3 nodi.

L'attraversamento della fascia di cui all'articolo 1 è consentito, fuori dai corridoi di lancio, esclusivamente alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 5 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.

I divieti, gli obblighi, le condizioni e le caratteristiche dei corridoi di lancio sono disciplinati da apposita ordinanza balneari emanata dall'Autorità Marittima locale competente per territorio.

ARTICOLO 3

(LIMITE DI VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, durante la stagione balneare (limiti temporali determinati dalla Regione Siciliana) le unità propulse a motore nella fascia di mare sino ai 1.000 metri dalla costa, devono navigare con velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento.

ARTICOLO 4

(LIMITE DI NAVIGAZIONE PER DISCIPLINE NAUTICHE PARTICOLARI)

SCI NAUTICO:

La pratica di tale sport, è vietata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

SCOOTER D'ACQUA:

La navigazione è consentita nella sola fascia di mare compresa tra i 500 metri ed un miglio di distanza dalla costa.

PARACADUTISMO ASCENSIONALE (PARAFLY):

L'esercizio di tale sport è vietato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

KITE-SURF

La pratica di tale sport, non può essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

BANANA BOAT E ALTRI MEZZI GALLEGGIANTI DA TRAINO

La pratica di tali attività, non può essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.

Per tutte le disposizioni di dettaglio delle discipline soprarichiamate nonché di altre particolari attività ricreative, si rimanda alle disposizioni contenute nelle relative ordinanze dei Circondari marittimi.

ARTICOLO 5

(LIMITI DI NAVIGAZIONE PER I PICCOLI NATANTI)

I piccoli natanti a remi nonché i natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili non possono allontanarsi più di 200 metri dalla costa, in ore diurne e con condizioni meteo favorevoli; dovranno in ogni caso evitare di arrecare pregiudizio ai bagnanti, prestando la massima attenzione.

Le tavole a vela ed i natanti a vela con superficie velica non superiori ai 4 metri quadrati possono navigare ad una distanza non inferiore ai 200 metri e non superiore a 1000 metri dalla costa, con condizioni meteo ritenute favorevoli; qualora non siano presenti appositi corridoi di lancio, tali unità potranno prendere il largo o atterrare sulle spiagge libere qualora non siano presenti bagnanti e dovranno manovrare in modo perpendicolare alla spiaggia e con ogni possibile precauzione;

ARTICOLO 6

(DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE)

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data della firma e in pari data dovranno intendersi abrogate le seguenti disposizioni:

- Ordinanza 30/12 del 26 giugno 2012;
- Articolo 2 dell'Ordinanza 59/12 del 28 settembre 2012.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa violazione, saranno perseguiti, a seconda dei casi, ai sensi del Decreto Legislativo n° 171/2005 del 18.07.2005 (Codice della Nautica da Diporto) e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146, ovvero dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza viene resa pubblica anche mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Agata Militello ed agli albi dei comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale del Compartimento Marittimo di Milazzo, nonché mediante pubblicazione sul sito www.guardiacostiera.it

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro SARRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. N°82/2005